

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

“QUESTIONARIO”

**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO
(Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231)**

Gentile Cliente,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, che dà attuazione alla Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il seguente questionario.

Le nuove disposizioni, infatti, richiedono per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Cliente e dell'eventuale titolare effettivo¹ la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita.

La menzionata normativa impone al Cliente² di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni aggiornate necessarie per consentire all'intermediario finanziario di adempiere ai nuovi obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Le indicazioni che precedono sono fornite al Cliente, e, per il suo tramite, all'eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.

Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, Area Finanza S.p.A. non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l'operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia.

I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato al Cliente ed alle operazioni dallo stesso effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico del Mediatore Creditizio.

Area Finanza S.p.A. o la Banca o l'Intermediario finanziario intervenuto, qualora rivesta la qualifica di "terzo" ai sensi degli artt. di cui alla Sezione IV, Capo I, Titolo II, Del D. Lgs. n. 231/2007, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del Cliente o del/dei titolare/i effettivo/i.

Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato si prega comunque di consultare l'informativa Privacy più dettagliata disponibile sul nostro sito www.areafinanzaspa.it e comunque consegnata in uno con il presente documento.

AREA FINANZA S.p.A.
L'Amministratore Unico

¹ Per "titolare effettivo" si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al decreto (art. 2); per utilità ne viene riportato un estratto in calce al presente documento.

² In calce sono riportate le norme concernenti obblighi e responsabilità del Cliente (art. 21 e 55, commi 2 e 3).

Quadro A - Dati riferiti al Cliente³

1. Generalità del Cliente:

Denominazione			
Sede legale			
Codice Fiscale		Partita I.V.A.	

Qui rappresentata dal legale rappresentante/amministratore

Cognome e Nome			
nato a		in data	
residente in			
via		n.	
		Codice Fiscale	
Tipo documento di identità		Numero	
rilasciato da		il	
		scadenza	

2. Prevalente attività svolta dal Cliente:

Nel caso in cui il Cliente sia persona fisica:

Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/>
Libero professionista ⁴	<input type="checkbox"/>
Imprenditore ⁵	<input type="checkbox"/>
Altro (specificare)	<input type="text"/>

Nel caso in cui il Cliente sia un Ente o una Società:

--

Specificare l'eventuale appartenenza a *gruppi aziendali*

--

3. Regione e/o Stato in cui svolge l'attività

--

4. Persona politicamente esposta⁶:

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

³ Per Cliente si intende il soggetto che instaura rapporti continuativi o il soggetto che compie operazioni in proprio ovvero il soggetto (persona fisica o giuridica) per conto del quale viene richiesta l'operazione.

⁴ Ad esempio: avvocato, medico, architetto, geometra, ecc.

⁵ Ad esempio: artigiano, commerciante, ecc.

⁶ Per la nozione di *persone politicamente esposte* (c.d. PEPs), si rimanda alla definizione dell'articolo 1 che si riporta in allegato al presente documento. Si ricorda, inoltre, che ai fini dell'assolvimento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica, l'art. 28, comma 5, del decreto (e Prov. Banca d'Italia 03/04/13) precisa che in relazione ad operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in Italia o un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli intermediari devono:

- stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Quadro B - Dati riferiti al/ai Titolare/i Effettivo/i

5. Presenza di Titolare/I Effettivo/i

Preso atto della definizione di titolare effettivo riportata nell'informativa al presente modulo, DICHIARA

di essere l'unico Titolare Effettivo		
di essere il Titolare Effettivo <i>unitamente</i> ai soggetti sotto dichiarati (punto 6)		
di <i>NON essere</i> il Titolare Effettivo poiché il/i Titolare/i Effettivo/I è/sono quelli sotto dichiarati (punto 6)		
che NON esiste un Titolare effettivo		
Eventuale motivazione in caso di risposta negativa		

6. Dati anagrafici Titolari Effettivi

6.1 Titolare/I Effettivo/i

Cognome e Nome			
nato a		in data	
residente in			
via	n.	Codice Fiscale	
Tipo documento di identità		Numero	
rilasciato da	il	scadenza	

7.1 Persona politicamente esposta⁷:

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

6.2 Titolare/I Effettivo/i

Cognome e Nome			
nato a		in data	
residente in			
via	n.	Codice Fiscale	
Tipo documento di identità		Numero	
rilasciato da	il	scadenza	

7.2 Persona politicamente esposta

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

⁷ Per la nozione di *persone politicamente esposte* (c.d. PEPs), si rimanda alla definizione dell'articolo 1 che si riporta in allegato al presente documento. Si ricorda, inoltre, che ai fini dell'assolvimento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica, l'art. 28, comma 5, del decreto (e Prov. Banca d'Italia 03/04/13) precisa che in relazione ad operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in Italia o un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli intermediari devono:

- e) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- f) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- g) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- h) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

6.3 Titolare/I Effettivo/i

Cognome e Nome								
nato a					in data			
residente in								
via				n.		Codice Fiscale		
Tipo documento di identità					Numero			
rilasciato da				il		scadenza		

7.3 Persona politicamente esposta

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

6.4 Titolare/I Effettivo/i

Cognome e Nome								
nato a					in data			
residente in								
via				n.		Codice Fiscale		
Tipo documento di identità					Numero			
rilasciato da				il		scadenza		

7.4 Persona politicamente esposta

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

Quadro C - Dati riferiti all'eventuale soggetto che instaura il rapporto o compie l'operazione occasionale per conto del Cliente

Cognome e Nome								
nato a					in data			
residente in								
via				n.		Codice Fiscale		
Tipo documento di identità					Numero			
rilasciato da				il		scadenza		

Persona politicamente esposta

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

Tipo di legame con il Cliente

--

Quadro D - Dati riferiti al rapporto continuativo⁸

Tipo operazione

Accensione di rapport continuativo	<input type="checkbox"/>
Variatione e aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati	<input type="checkbox"/>

Natura del rapporto continuativo

--

Scopo del rapporto continuativo

operatività con l'estero	<input type="checkbox"/>
rapporto relativo ad investimenti finanziari	<input type="checkbox"/>
rapporto relativo all'attività imprenditoriale svolta	<input type="checkbox"/>
rapporto relativo all'attività professionale svolta	<input type="checkbox"/>
Gestione incassi/pagamenti	<input type="checkbox"/>
Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>

Eventuali altre informazioni o note aggiuntive⁹

--

Quadro E - Documentazione a supporto

Fofocopia documenti di identificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>

⁸ Per "rapporto continuativo" si intende il rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di Area Finanza S.p.A.. che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento che non si esaurisce in un'unica operazione.

⁹ Ad esempio, nell'eventualità in cui il Cliente abbia dichiarato di operare con soggetti residenti all'estero, specificare l'area geografica di riferimento; acquisire ulteriori informazioni in relazione alla capacità economica e alla situazione finanziaria del Cliente.

Quadro F - Sottoscrizione

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che I dati riportati nel seguente questionario corrispondono al vero e di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al Titolare Effettivo del rapporto, essendo consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007 in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, avendo preso visione dell'informativa allegata al presente documento.

Il sottoscritto si impegna infine a fornire per iscritto e tempestivamente ad Area Finanza S.p.A. eventuali aggiornamenti riguardanti i dati contenuti nel presente documento nel caso essi si modifichino nel corso della durata del rapporto.

Dichiara, altresì, di aver ricevuto, in allegato al presente documento, l'informativa relativa al D.Lgs. 231/2007.

Data	Il dichiarante

Firma qui

Quadro G - Riconoscimento

Per conto di Area Finanza S.p.A. ha raccolto le informazioni riportate nel presente documento e proceduto al riconoscimento del firmatario dello stesso mediante il documento allegato:

Nominativo	funzione	Firma

Riferimenti normativi

A) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Obblighi del cliente

- Art. 21 - I Clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i Clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
- Art. 55, comma 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
- Art. 55, comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Nozione di titolare effettivo

- Art. 1, comma 2, lett. u - Nel presente decreto legislativo si intendono per ... (omissis): titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto.
- Art. 2 – Titolare effettivo [Allegato tecnico]
 1. Per titolare effettivo s'intende:
 - a) in caso di società:
 - 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
 - b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 - 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Nozione di persona politicamente esposta

- Art. 1 "persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto; Art. 1 - Persone politicamente esposte [Allegato tecnico]
 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
 - b) i parlamentari;
 - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
 2. Per familiari diretti s'intendono:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli e i loro coniugi;
 - c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
 - d) i genitori.
 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al num. 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
 - a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
 - b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

B) Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (pubblicato da Banca di Italia il 03/04/2013 al link: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizionivig/provv_110413)

ALLEGATO 1 Individuazione del titolare effettivo sub 2) (cfr. art. 2 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio).

Nel caso in cui il Cliente sia una Società, il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il *controllo* diretto o indiretto sul cliente.

La *nozione di controllo* contenuta nell'Allegato tecnico del Decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico considerando tanto l'art. 2539 del Codice Civile quanto l'art. 93 del TUF.

Ai fini dell'individuazione del *titolare effettivo*, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella Società.

In linea con la previsione del citato Allegato tecnico, ai fini delle presenti istruzioni, il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella Società Cliente.

A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella Società-Cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della Società-Cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Il *titolare effettivo* può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della Società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi.

Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle Società ad azionariato diffuso o nelle Società cooperative. (omissis).

Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231

Obblighi del Cliente (art. 21 del D.Lgs. 231/2007)

1. I Clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i Clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Sanzioni penali (art. 55 del D.Lgs. 231/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Titolare Effettivo

Art. 1, comma 2, lettera u) D.Lgs. 231/2007

1. "Titolare effettivo": la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del presente decreto.

Art. 2 Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007

Per titolare effettivo s'intende:

- a) in caso di **Società**:
 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposto a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di **entità giuridica quali le fondazioni e di istituti giuridici quali trust, che amministrano e distribuiscono fondi**:
 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 % o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera o) D.Lgs. 231/2007

"persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Articolo tecnico del presente decreto.

Art. 1, Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Per familiari diretti si intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) Coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) I genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone che "intrattengono notoriamente stretti legami" si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.